

CORTE DI CASSAZIONE

Civile Ord. Sez. 1 Num. 4961 Anno 2023 Presidente: BISOGNI GIACINTO Relatore: CASADONTE ANNAMARIA
Data pubblicazione: 16/02/2023

ORDINANZA

sul ricorso 26438-2021 proposto da: OMISSIS, elettivamente domiciliato in Roma, Via Del Casale Strozzi 31, presso lo studio dell'avv. Laura Barberio e rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Veglio;

- ricorrente-

contro

QUESTURA DI TORINO 80103430015, MINISTERO DELL'INTERNO 80184430587, ope legis rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma via Dei Portoghesi 12;

- resistenti -

avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino, depositata il 29/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dalla consigliera Annamaria Casadonte;

rilevato che:

1. OMISSIS impugna per cassazione l'ordinanza emessa dal tribunale di Torino il 29/03/2021 con cui è stata disposta nei suoi confronti la proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Torino "Brunelleschi" ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 142/2015.

2. La vicenda dell'odierno ricorrente si è svolta secondo la seguente scansione:

- in data 30/09/2020 al sig. OMISSIS era notificato da parte del questore di Palermo il respingimento ed il contestuale decreto di trattenimento presso il CPR di Roma;

-il trattenimento era convalidato dal giudice di pace di Roma il 2/10/2020;

- il 2/10/2020 il sig. OMISSIS presentava domanda di protezione internazionale ed il questore di Roma adottava un nuovo decreto di trattenimento per un periodo di sessanta giorni ex art. 6, comma 3 d.lgs. 142/2015, convalidato dal tribunale di Roma il 5/10/2020;

- con provvedimento del 30 novembre 2020, notificato il 17/12/2020, la commissione territoriale di Roma respingeva la domanda di protezione e il 28/01/2021 il sig. OMISSIS presentava ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008 per contestare il rigetto;

-il trattenimento del sig. OMISSIS era ulteriormente prorogato di sessanta giorni dal tribunale di Roma il 29 gennaio 2021 e in data 19 febbraio 2021 il medesimo era trasferito presso il CPR di Torino;

- il 29 marzo 2021 il questore di Torino trasmetteva al tribunale la richiesta di nuova proroga del trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 8 d.lgs. 142/2015, segnalando che il sig. OMISSIS non sarebbe stato tradotto in udienza in quanto "a causa dell'emergenza Covid-19 la locale prefettura ha dichiarato lo stato di quarantena di tutti moduli abitativi";

- nel corso dell'udienza del 29 marzo 2021 il difensore del sig. OMISSIS depositava memoria e si opponeva alla proroga, in primo luogo, per la mancata partecipazione all'udienza del trattenuto, in secondo luogo, denunciava la violazione dei termini massimi di trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 6 d.lgs. 142/2015 e art. 28-bis, commi 1 e 3, d.lgs. 25/2008 e, in terzo luogo, eccepiva l'indebita estensione del trattenimento, in ragione del mancato provvedimento sul provvedimento impugnato nei termini di legge;

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza il tribunale prorogava il trattenimento con l'ordinanza qui impugnata.

3. Il tribunale di Torino con riguardo alla mancata comparizione del trattenuto, rigettava l'eccezione argomentando, sulla base della dedotta emergenza sanitaria in corso, e, in particolare, del provvedimento prefettizio che aveva dichiarato lo stato di quarantena dei moduli abitativi del CPR con conseguente impossibilità di svolgimento dell'udienza presso il CPR sia in presenza sia avvalendosi dell'impianto audiovisivo.

3.1. Il tribunale ha altresì rigettato l'eccezione sulla scorta del richiamo alla disciplina civilistica di cui agli artt. 156-157 cod. proc. civ. evidenziando come la difesa non avesse esplicitato le motivazioni che giustificavano la richiesta della presenza del trattenuto.

3.2. Inoltre il tribunale ha motivato il rigetto della terza eccezione alla luce del richiamo all'art. 6, commi 5, 7 e 8, d.lgs. 142/2015 rimarcando come l'eventuale ritardo nell'adottare la decisione sulla sospensiva ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008 non comporta l'automatico venir meno del trattenimento.

4. La cassazione di detta ordinanza del tribunale di Torino, comunicata il 30 marzo 2021, è chiesta con ricorso notificato il 28/10/2021 ed affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ..

5. Gli intimati questore di Torino e ministero dell'interno si sono costituiti ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, comma, cod. proc. civ..

considerato che:

6. Con il primo motivo (violazione dell'art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 6, d.lgs. 142/2015, 111 Cost.) si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per la mancata partecipazione all'udienza nonché la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.

7. Con il secondo motivo (violazione dell'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. in relazione all'art. 6, d.lgs. 142/2015 e 28-bis d.lgs. 25/2008) si denuncia la violazione dei termini massimi del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale rispetto alla c.d. procedura accelerata.

8. Con il terzo motivo (violazione dell'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 6, d.lgs. 142/2015 e 35 bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) si censura l'indebita estensione del trattenimento per omessa decisione sulla richiesta di sospensione del provvedimento di rigetto.

9. Il primo motivo di ricorso è fondato.

10. La Corte ha affermato con riferimento alla disciplina applicabile al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero in funzione preesclusiva e rinvenibile - tenuto conto della legislazione succedutasi nel corso degli anni a seguito del recepimento delle direttive comunitarie - nell'art. 14 d.lgs. 286/1998 (T.U. Imm.) e negli artt. 18-23 del d.p.r. 394/1999 (Regolamento di attuazione) e per il trattenimento disposto a seguito di domanda di protezione internazionale negli artt. 6 e 7 del d.lgs. 142/2015 - che ad esso si applicano le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, previste per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, senza che sia necessaria una richiesta dell'interessato di essere sentito (Cass.13117/2011; id.12709/2016; id. 3298/2017; id. 26803/2017; id. 28243/2018).

11. La statuizione adottata nel caso di specie dal giudice di pace, secondo cui la mancata partecipazione del trattenuto era, nel caso in esame, giustificata dal riferimento alla dichiarazione prefettizia dello stato di quarantena dei moduli abitativi del CPR, con conseguente impossibilità dello svolgimento dell'udienza presso il CPR sia in presenza sia avvalendosi dell'impianto audiovisivo illegittima. Essa configura una motivazione apparente perché con essa il giudice di pace non dimostra di avere svolto alcun vaglio critico della allegazione della questura sicché anche per la genericità del riferimento essa è inidonea a giustificare la compromissione dell' irrinunciabile garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa di cui pure era stato investito il giudice di pace con l'eccezione sollevata sul punto dalla difesa del trattenuto.

12. Parimenti non pertinente è il riferimento svolto dal giudice di pace agli artt. 156 e 157 cod. proc. civ. ed alla pronuncia della Corte n. 5520/2021 che ha riguardato la diversa fattispecie in cui non era stata sollevata, al momento dell'udienza, alcuna eccezione in ordine alla violazione del diritto di difesa connessa alla mancata partecipazione dell'interessato.

13. Nel caso in esame, diversamente, l'eccezione è stata sollevata evidenziando la possibilità di ricorrere ad apparecchio mobile mentre non ha alcun fondamento, né normativo né giurisprudenziale, l'affermazione del giudice di pace secondo

la quale sarebbe onere del trattenuto esplicitare le ragioni giustificative della sua partecipazione all'udienza ed idonee a determinare un diverso esito del procedimento.

14. Il ricorso per cassazione va, dunque, accolto con assorbimento degli altri motivi di censura e conseguente cassazione del provvedimento di proroga.

15. Atteso il venir meno dei presupposti temporali del procedimento di proroga del trattenimento, come fissati dalla disciplina sopra richiamata, il collegio decidendo nel merito annulla il decreto emesso nei confronti di OMISSIS 29 marzo 2021 di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino "Brunelleschi".

16. Atteso l'esito del giudizio ed in applicazione del principio della soccombenza le spese di lite sono regolate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa e decidendo nel merito annulla il decreto emesso nei confronti di OMISSIS 29 marzo 2021 di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino "Brunelleschi".

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese processuali del giudizio avanti al giudice di pace e liquidate in complessivi euro 1.200,00 e di quelle del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 2.200,00 euro di cui euro 200,00 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge con distrazione a favore del difensore antistatario.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione